

Convenzione "Modifiche alla Convenzione tra la Regione Toscana e il Comune di Campi Bisenzio per la realizzazione del progetto "Polizia Municipale di Prossimità" ai sensi dell'art 3, c 2bis e c. 2ter della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana."

tra

la REGIONE TOSCANA, di seguito definita anche "Regione", codice fiscale e partita IVA 01386030488, con sede in Firenze - Piazza del Duomo n.10 - rappresentata da Gabriele Grondoni, domiciliato per il presente atto presso la sede della Regione, il quale, nella sua qualità di Dirigente del Settore "Politiche per la sicurezza dei cittadini e cultura della legalità", è autorizzato ad impegnare l'Amministrazione verso l'esterno ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.r. 8/1/2009, n.1;

e

il COMUNE DI CAMPI BISENZIO, di seguito definito anche "Ente", codice fiscale 80016705483 e partita IVA 00421110487, con sede in Campi Bisenzio, Piazza Dante n. 36 , rappresentato dal Dott. Marco Pandolfini, Segretario Generale dell'Ente, autorizzato a

sottoscrivere la presente Convenzione con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____;

Premesso che:

in data 24.12.2019 è stata firmata la Convenzione tra Regione Toscana e il Comune di Campi Bisenzio per la realizzazione, in base al progetto attuativo approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 749 del 10.06.2019, del progetto regionale "Polizia municipale di prossimità";

Richiamato l'art. 3 di detta Convenzione, che disciplina le modalità e le tempistiche di assunzione del personale impiegato per lo svolgimento del servizio di prossimità;

Richiamato l'art. 5 di detta Convenzione, che stabilisce le modalità di erogazione del finanziamento regionale previsto per la realizzazione del progetto;

Richiamato altresì l'art. 11 di detta Convenzione, che stabilisce le modalità di revoca totale o parziale del contributo previsto per la realizzazione di detto progetto;

Richiamato infine l'art. 14 di detta Convenzione, che stabilisce la validità temporale della stessa;

Preso atto che il progetto risulta regolarmente avviato a partire dalla data del 01.07.2019, come da comunicazione di avvio attività conservata agli atti del Settore;

Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria da COVID-19 che interessa tutto il paese;

Richiamati i contenuti dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che tra le misure adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 hanno disposto la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private;

Dato atto che le procedure concorsuali programmate e in parte anche avviate dal Comune di Campi Bisenzio per le assunzioni di cui trattasi sono state bloccate o ritardate dalle citate misure di contrasto al diffondersi del virus COVID-19;

Richiamata la DGR n. 644 del 25.05.2020 che:

- con riferimento al progetto regionale Polizia Municipale di prossimità di cui alla DGR n. 169/2019, autorizza il dirigente competente alla modifica, sulla base delle singole richieste avanzate dagli Enti interessati, dello schema di convenzione di cui alle DGR 749/2019 e 251/2020, prevedendo un nuovo termine di

scadenza entro il quale procedere alle assunzioni di personale previste dal progetto;

- stabilisce che tali assunzioni dovranno comunque essere completate entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

- stabilisce che, in caso di mancato rispetto del termine assegnato, si procederà alla revoca del contributo, secondo quanto previsto dalla convenzione firmata con ciascun Ente;

- dà mandato al dirigente competente di autorizzare eventuali modifiche dei progetti degli Enti interessati, approvati con DGR 749/2019, permettendo loro, ove richiesto, l'assunzione di personale a tempo determinato anziché di personale a tempo indeterminato.

Vista la Comunicazione trasmessa dal Comune di Campi Bisenzio in data 04.06.2020, numero di protocollo 194207, con la quale si chiede lo spostamento del termine ultimo per le assunzioni del progetto di cui trattasi alla data del 31 dicembre 2020;

Rilevata pertanto la diversa tempistica di realizzazione del progetto rispetto a quanto previsto;

TUTTO CIÒ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione integra e modifica la Convenzione stipulata tra la Regione Toscana e il Comune di Campi Bisenzio per la realizzazione del progetto triennale "Polizia municipale di prossimità" approvato con DGR n. 749 del 10.06.2019 ai sensi dell'art. 3 c. 2, c. 2 bis e c. 2 ter della l.r. 38/2001, "Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana";

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti.

Art. 2 - Modifica dell'art. 3

Il testo dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

Nel caso il progetto preveda l'utilizzo di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento del servizio di prossimità e questo debba essere sostituito con personale di nuova assunzione, l'Ente si impegna a completare le assunzioni entro la data del 31 dicembre 2020.

Art. 3 - Modifica dell'art. 5

Il testo dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

La Regione Toscana sostiene il progetto di cui trattasi con un contributo complessivo per il triennio pari ad euro 403.481,76.

Il contributo concesso viene erogato secondo le seguenti modalità:

annualità 2019

- l' 80% del contributo annuale viene erogato a seguito di stipula della presente convenzione e di presentazione della dichiarazione di avvio delle attività da parte del responsabile della polizia municipale;

-il restante 20% viene liquidato dietro la presentazione, che deve avvenire entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2019, di una relazione che dia atto dell'avanzamento del progetto e della corretta realizzazione delle attività ivi previste;

- entro 30 giorni dalla conclusione delle attività del primo anno, e comunque entro e non oltre il 30.09.2020, avviene la presentazione della relazione e rendicontazione finale delle attività svolte nell'anno, la cui approvazione da parte del dirigente competente rimane sospesa in attesa del completamento delle assunzioni nel termine previsto dall'art. 3 della presente convenzione; sulla base degli esiti della verifica e nei casi previsti e specificati all'art. 11, si provvederà all'eventuale revoca parziale o totale del contributo regionale concesso, e all'eventuale recupero parziale o totale delle somme anticipate;

annualità 2020

-l' 80% del contributo annuale viene erogato a seguito dell'approvazione con decreto dirigenziale della chiusura del progetto dell'anno 2019 e di presentazione da parte del responsabile della polizia municipale della dichiarazione di avvio delle attività per l'anno 2020;

-il restante 20% viene liquidato dietro la presentazione, che deve avvenire entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2020, di una relazione che dia atto dell'avanzamento del progetto e della corretta realizzazione delle attività ivi previste;

- entro 30 giorni dalla conclusione delle attività del secondo anno, e comunque entro e non oltre il 30.09.2021, avviene la presentazione della relazione e rendicontazione finale delle attività svolte nell'anno; sulla base degli esiti della verifica, e nei casi previsti e specificati all'art. 11, si provvederà all'eventuale revoca parziale o totale del contributo regionale concesso, e all'eventuale recupero parziale o totale delle somme anticipate;

annualità 2021

-l' 80% del contributo annuale viene erogato a seguito dell'approvazione con decreto dirigenziale della chiusura del progetto dell'anno 2020 e di presentazione da parte del responsabile della polizia municipale della dichiarazione di avvio delle attività per l'anno 2021;

-il restante 20% viene liquidato dietro la presentazione, che deve avvenire entro il 31.12.2022, della relazione e rendicontazione finale delle attività svolte nella terza annualità; è fatta salva la possibilità di concessione di proroga in caso di richiesta motivata; sulla base degli esiti della verifica, e nei casi previsti e specificati all'art. 11, si provvederà all'eventuale revoca parziale o totale del contributo regionale concesso, e all'eventuale recupero parziale o totale delle somme anticipate.

Art. 4 Modifica dell'art. 11

Il testo dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

Per ogni anno di attuazione del progetto, in caso di mancata realizzazione del complesso degli interventi, o di mancata o tardiva presentazione delle relazioni di cui all'art. 7, si provvederà alla revoca del contributo regionale concesso e al recupero di quanto anticipato.

Inoltre, si procederà a revoca totale nei seguenti casi:

1) Nel caso il progetto preveda l'utilizzo di personale a tempo indeterminato per lo svolgimento del servizio di prossimità e questo debba essere sostituito con personale di nuova assunzione, qualora l'ente non abbia completato le assunzioni previste entro la data del 31 dicembre 2020, indicata all'art. 3;

- 2) Nel caso in cui l'ente non garantisca la partecipazione del personale individuato per lo svolgimento del progetto al corso di formazione erogato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale, secondo le modalità indicate dal settore regionale competente;
- 3) Nel caso in cui l'ente non abbia avviato il progetto alla data del 31 dicembre 2019;
- 4) Nel caso in cui l'ente non rispetti l'obbligo di dare continuità al progetto mediante proprie risorse nei due anni successivi al periodo finanziato dalla Regione Toscana.

Si potrà procedere alla revoca parziale del contributo, con conseguente recupero della somma corrispondente, nei seguenti casi:

- 1) Nel caso in cui la relazione finale e la rendicontazione risultino incomplete o non conformi rispetto ad alcuni degli interventi contenuti nel progetto approvato e finanziato.
- 2) Nel caso in cui, nel corso di realizzazione del progetto, vengano meno i requisiti che hanno permesso l'accesso al contributo, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di cui alla LR 12/2006. In questo caso si procederà alla revoca della somma corrispondente all'intera annualità in cui sono venuti meno i requisiti che hanno permesso l'accesso al contributo.

All'eventuale recupero delle somme la Regione Toscana provvederà a mezzo di compensazione ai sensi dell'art.

Art. 5 - Modifica dell'art. 14

Il testo dell'art. 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14 - Validità temporale

La presente convenzione ha validità fino alla conclusione del progetto approvato con DGR n. 749 del 10.06.2019, ovvero fino al compimento del biennio di attività progettuali a carico del Comune successivo al triennio finanziato dalla Regione Toscana a decorrere dalla data di avvio delle attività come da comunicazione inviata dall'Ente e conservata agli atti del Settore competente.

Art. 6 - Conferma del contenuto della Convenzione

Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, si conferma in ogni sua parte il contenuto della Convenzione firmata tra le parti in data 24.12.2019.

Art. 7 - Sottoscrizione

La presente convenzione, redatta in un unico originale informatico, è stipulata con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge n.241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Per la Regione Toscana

Il Dirigente Gabriele Grondoni

Per il Comune di Campi Bisenzio
